

**Osservazioni Federutility
al Documento per la Consultazione
DCO 359/2013/R/gas**

Orientamenti finali per la determinazione del costo riconosciuto e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione

PARTE I

OSSERVAZIONI GENERALI

Il Documento di consultazione di cui si discute è di assoluto rilievo in quanto contiene gli orientamenti finali per la definizione del costo riconosciuto e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione e per la transizione verso il nuovo assetto di organizzazione del servizio a seguito dell'avvio degli affidamenti delle concessioni per ambiti territoriali minimi.

La Federazione chiede di affrontare con grande attenzione la fissazione delle regole per il nuovo periodo regolatorio perché l'insieme delle proposte avanzate del Documento relative al riconoscimento dei costi configura un pesantissimo effetto sulla redditività del settore, in particolare per i flussi finanziari del breve-medio periodo, già molto penalizzati per il perdurare della grave crisi economica del Paese. Una contrazione dei livelli di ricavi quale sembra emergere dal DCO indebolirà inevitabilmente e fortemente la capacità finanziaria delle Aziende, riflettendosi, in ultima analisi, sulla qualità del servizio offerto agli utenti. Il nostro auspicio è che la fissazione delle regole per il Quarto Periodo Regolatorio diventi invece l'occasione per stimolare efficienza e favorire ulteriori investimenti per assicurare un adeguato livello di qualità del servizio e innovazioni tecnologiche che favoriscano la competizione dei venditori, andando infine a beneficio dei clienti finali.

Le proposte messe sul tavolo sembrano purtroppo andare nella direzione opposta: si fa riferimento, in particolare, alla riduzione del WACC, già penalizzato nel 2013 dalle modifiche introdotte dall'Autorità in sede di proroga del Terzo Periodo Regolatorio, al cambio di trattamento tariffario dei contributi, e al concomitante allungamento delle vite utili regolatorie,

nonché da ultimo, al persistere dell'applicazione dell' X-factor sui costi operativi, di cui si riterrebbe opportuno lasciare al meccanismo competitivo delle gare la corretta individuazione. Sul recupero di efficienza, riteniamo che molto sia stato già fatto: dal 2000 a al 2013 i recuperi di produttività imposti dall'Autorità hanno abbattuto mediamente i costi operativi riconosciuti in termini reali di oltre il 40%.

Per favorire adeguati profili di investimento è necessario un WACC appropriato ed incentivante: il valore che pare configurarsi dalla combinazione dei parametri proposti nel Documento porta a livelli mai così bassi e ciò appare paradossale in un periodo di grave e perdurante crisi economica e di particolare difficoltà di accesso al credito.

Il range di valori di WACC che viene proposto si colloca su livelli inferiori di quasi un punto percentuale rispetto all'attuale riconoscimento (7,7%) e addirittura inferiori di due punti percentuali rispetto al valore del I periodo regolatorio (8,8%). E ciò nonostante, rispetto tale periodo, sia l'imposizione fiscale che l'*equity risk premium* siano aumentati e il tasso di riferimento *free risk* non sia così tanto diminuito (passando dal 4,7% del 2000 al 4,4%, così come emerge dalla proposta nel Documento).

Ma ciò che rende ulteriormente inappropriato il WACC proposto è proprio la netta discontinuità con la regola e il meccanismo consolidati fin dal primo periodo regolatorio. Per riflettere adeguatamente e omogeneamente nel medio-lungo termine l'andamento del mercato *free risk*, infatti, il WACC del Quarto Periodo Regolatorio deve recepire come tasso *free-risk* la media dei 12 mesi del periodo dicembre 2011-novembre 2012, così come su tale periodo si sarebbe dovuto basare anche il WACC del 2013. La questione è sostanziale se si pensa che il legittimo riferimento temporale individua un *free-risk* a base del WACC pari a 5,2% contro il 4,4% che risulta proposto nel Documento.

Un simile episodio di rottura del patto regolatorio ha infatti aumentato e non diminuito la percezione che i mercati hanno del rischio del settore della distribuzione del gas in Italia, condizione che si va ad assommare alle ben note difficoltà di accesso al credito degli ultimi anni. La proposta contenuta nel precedente documento di consultazione, di utilizzare come base per la fissazione delle tariffe i valori industriali residui derivanti dalle gare, sembrava invece cogliere l'occasione di sanare, in ottemperanza al dettato normativo, i problemi di sottovalutazione dei valori patrimoniali presi a riferimento per la fissazione delle stesse.

E' noto che il metodo del costo storico rivalutato, sebbene consenta di legare il sistema tariffario alla contabilità aziendale, ha generato nel settore del gas delle sperequazioni e casi paradossali come:

- la coesistenza all'interno di uno stesso perimetro aziendale di reti territorialmente limitrofe e orograficamente omogenee che presentano RAB unitarie con differenziali di 500 euro PDR;
- intere categorie di asset in esercizio , ma non valorizzati ai fini tariffari.

Tutto ciò a causa di differenti prassi contabili utilizzate nei decenni dagli Operatori, che, peraltro, non hanno avuto alcun effetto su quanto pagato dai clienti nei sistemi tariffari precedenti alla istituzione di codesta Autorità.

La Federazione, pur apprezzando l'importante occasione di razionalizzazione industriale del settore indotta dall'avvio delle gare gas, non può non esprimere la propria forte preoccupazione per il complesso delle proposte contenute nel Documento sulla determinazione del capitale investito di località per le gestioni d'ambito, che generano evidenti asimmetrie competitive, incidendo notevolmente sulle condizioni di partecipazione alle gare e ponendo i Gestori attuali che intendono partecipare alle stesse in condizioni di netto svantaggio.

In particolare, la proposta di fissare il livello iniziale del capitale investito di località per le gestioni d'Ambito sulla base del VIR per il solo gestore entrante diverso da quello uscente (spunto S13) non è in alcun modo condivisibile, in quanto discriminatoria: tutti i concorrenti, infatti, ai fini dell'aggiudicazione della gara d'ambito, sopportano un esborso pari al VIR. Qualora l'aggiudicatario sia il Gestore uscente si tratta di un esborso in natura, perché i propri cespiti restano destinati alla gestione del servizio e non ne viene ritratto il VIR, mentre qualora l'aggiudicatario sia diverso dal Gestore uscente si tratta di un esborso finanziario. In ambedue i casi, tuttavia, il valore economico dell'impegno assunto è equivalente.

E' chiaro che l'assunto prefigurato nel DCO scoraggia la partecipazione alla gara dell'attuale Gestore, perché l'aggiudicazione della gara implica per quest'ultimo la rinuncia all'incasso immediato del VIR, il quale non viene compensato dal riconoscimento in tariffa di un importo corrispondente al valore economico di tale rinuncia, perché al Gestore uscente è riconosciuta solo la RAB.

Si invita, quindi, l'Autorità a riflettere sul fatto che dal punto di vista della teoria economica, quando si tiene conto del vincolo di partecipazione delle Imprese (e quindi del costo opportunità delle stesse), una proposta di regolazione asimmetrica consistente nel mancato riconoscimento in tariffa del differenziale VIR e RAB potrebbe incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle gare determinando possibili esiti sub-ottimali; in tali casi, l'*incumbent* non si aggiudicherebbe la gara anche quando appare essere il Soggetto più efficiente e i prezzi risultassero maggiori di quelli che si avrebbero in condizioni di parità di trattamento.

In tal modo l'esito della gara sarebbe non efficiente, non consentendo di estrarre le rendite monopolistiche in capo al sistema e di trasferirle interamente a vantaggio dell'utenza finale, per cui il disincentivo fornito ai Gestori uscenti nel non partecipare alla gara, in ultima analisi, sarebbe dunque pagato dagli utenti del servizio.

La Federazione si riserva di trasmettere in tempi brevi una puntuale analisi economica per rappresentare all’Autorità i risvolti – sicuramente non desiderabili – delle specifiche proposte in merito al riconoscimento (o non riconoscimento) del differenziale VIR/RAB in tariffa.

~~~~~

## **PARTE I - ASPETTI INTRODUTTIVI**

L'articolo individua nel 2015 il primo anno di applicazione della riforma dei contributi di connessione, che sarà portata a termine nel corso dell'anno prossimo. A riguardo si osserva come il contributo di allacciamento rappresenti una delle voci dei servizi all'utenza sui quali si effettua lo sconto rispetto alle tariffe fissate dall'autorità in sede di presentazione dell'offerta. La tempistica della riforma appare pertanto non allineata rispetto alla data di avvio delle prime gare d'Ambito, ed introduce un elemento di incertezza sul flusso dei ricavi futuro atteso. Si ritiene quindi opportuno chiarire se, a seguito della riforma, la percentuale di sconto offerta in sede di gara verrà determinata sul contributo di allaccio previsto nell'offerta stessa o sul valore calcolato in funzione della nuova normativa.

## Punto 6.2

Pur apprezzando l'intendimento di introdurre misure specifiche di sostegno all'avvio delle attività di installazione massiva dei contatori elettronici e fermo restando le osservazioni già inviate, in altre occasioni, da questa Federazione in relazione alle tempistiche di installazione ed ai costi standard riconosciuti, si evidenzia che il riconoscimento per un biennio del costo effettivamente sostenuto al posto del costo standard non può certo essere definita una "misura di sostegno" (oltre a evidenziare la consapevolezza dell'Autorità che i costi standard attualmente previsti siano ragionevolmente insufficienti).

#### **Punto 7.5**

Si concorda sull'indicazione di voler parametrare i costi "operativi" della nuove gestioni per ambito alla densità della clientela, fermo restando che i costi operativi dovranno essere riconosciuti sulla base dei PdR allacciati alla rete (anche se eventualmente non attivi o sospesi) e non soltanto rispetto ai PdR attivi nel corso dell'esercizio.

In merito precisiamo che il livello dei costi operativi dovrà essere modulato per tenere in considerazione la numerosità dei soggetti a cui subentra il gestore entrante e da cui, inevitabilmente, deriveranno inefficienze. Infatti, si pensi al caso di un ATEM attualmente gestito da dieci diversi gestori. Il gestore entrante avrà un incremento sostanziale di costi operativi derivante anche dalla numerosità dei gestori uscenti (più sistemi operativi da integrare, più personale da riallocare e addestrare alle nuove procedure, maggiori spese per gestione amministrativa). A tale proposito, ai costi riconosciuti non dovrà essere applicato alcun X-factor per un periodo temporale superiore a tre anni.

Tuttavia, vogliamo far notare come la definizione dei nuovi Ambiti abbia determinato un bacino minimo di esercizio che appare corrispondere ad un perimetro ottimale di gestione del servizio di distribuzione; riteniamo che l'Autorità debba considerare la opportunità di fare riferimento ai costi di tali singoli gestioni essendo queste rappresentative di un esercizio definito per legge e non altrimenti modificabile (nel caso un Gestore si sia aggiudicato un solo Ambito) se non a scadenza delle Concessione dopo 12 anni.

#### **Punto 7.8**

Si ribadiscono le osservazioni già evidenziate in tema di costi standard.

#### **Punto 7.17**

Proprio in considerazione della discontinuità creata dalla migrazione verso i sistemi di telelettura che, si ribadisce, hanno l'effetto di incrementare i costi attinenti all'attività di misura e non di diminuirli, si propone di porre a zero il relativo X-factor.

#### **Punto 7.19**

Se l'indicazione di voler applicare, sul capitale investito centralizzato, le stesse modalità previste per l'aggiornamento dei costi operativi deve intendersi con la volontà di applicare un X-factor anche su tali costi si evidenzia la nostra totale contrarietà in quando già riteniamo fondamentalmente iniquo che il capitale centralizzato venga determinato con metodi parametrici e quindi, a maggior ragione, che sullo stesso si possa pensare di "imporre" un fattore di recupero di produttività (sul capitale?).

#### **Articolo 7.20**

Si ribadiscono le osservazioni già evidenziate in tema di costi standard.

#### **Punto 7.26**

Si condivide la proposta dell'Autorità.

Il riferimento alla classe del misuratore avrebbe il pregio di non comportare conguagli di quota fissa e di collegare la quota fissa della distribuzione ad un parametro "teoricamente" vicino al concetto di impegno di capacità.

### **PARTE III- DURATA DEL PERIODO REGOLATORIO**

#### **Punto 8.13**

Si ritiene preferibile che la verifica dei costi effettivi in materia di installazione (nonché messa in servizio e gestione) dei misuratori "elettronici" si prevista a scadenze prefissate e non ritenuta un "*evento imprevedibile ed eccezionale*".

---

#### **S1. Osservazioni sull'ipotesi di definire un periodo regolatorio della durata di sei anni, con contestuale introduzione di meccanismi di revisione infra- periodo.**

Si condivide, come peraltro già manifestato nelle precedenti consultazioni.

---

#### **S2. Osservazioni sulle ipotesi di aggiornamento infra- periodo dei parametri WACC.**

Con riferimento all'articolo 8.9, nel quale si valuta la possibilità di limitare l'aggiornamento infra-periodo dei parametri del WACC unicamente al tasso di rendimento delle attività prive di rischio ( $R_f$ ), si manifesta il proprio favore verso l'ipotesi della revisione biennale anche del tasso d'inflazione ( $r_{pi}$ ), dell'aliquota di incidenza delle imposte ( $T$ ) e dello scudo fiscale ( $tc$ ). La soluzione di aggiornare anche tali altri parametri consente infatti di riflettere

in maniera più adeguata lo stato dell'economia e le scelte del legislatore in merito all'imposizione fiscale.

#### **PARTE IV- CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI**

Esprimiamo forti perplessità sul mantenimento di un sistema di *price cap* sui costi operativi della distribuzione, sia perché molto si è già fatto, come detto nelle Osservazioni generali, sia perché l'integrazione di nuove realtà presenta dei costi significativi *up-front* e richiede tempo per fornire le economie attese, condizionato dai vincoli presenti nel contesto italiano e provenienti dai territori. Ribadiamo che con la partenza delle gare d'ambito, il ruolo tradizionalmente svolto dal regolatore per l'efficientamento dei costi, sarà efficacemente ed inevitabilmente sostituito dall'effetto derivante dalla "concorrenza per il mercato", che inevitabilmente spingerà le imprese a verificare quali assetti e procedure interne modificare al fine di razionalizzare ancora di più i costi. Mai come in questo periodo, gli operatori si impegneranno per realizzare le opere contenute nel Piano Economico Sviluppo offerto in gara ai costi il più possibile efficienti.

Inoltre, la rideterminazione dei costi operativi per il nuovo periodo tariffario avviene in concomitanza con il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti del settore. Si tratta di un contratto nazionale che interessa oltre 20.000 dipendenti e sul quale la controparte datoriale sta conducendo una forte contrapposizione alle richieste dei rappresentanti sindacali.

Le prospettive di riduzione dei costi riconosciuti emergenti dal DCO pone a serio rischio la chiusura della trattativa e può avviare una fase di contenzioso e di agitazione sindacale che non assicura stabilità e qualità al settore.

Anche per tale motivo riteniamo che l'Autorità dovrà porre la massima attenzione alla dinamica del costo riconosciuto della distribuzione e misura gas, riconoscendo i vincoli e gli impegni inderogabili delle Imprese del settore.

#### **Punto 9.6**

La Federazione non condivide il criterio di ripartizione dei maggiori recuperi di produttività nel periodo successivo all'assegnazione delle gare di Ambito.

La logica della gara già di per sé conduce ad un impegno delle Imprese al massimo efficientamento della gestione, che viene messo in conto e viene "speso" nell'ambito dell'offerta di gara.

Mentre negli anni passati, a fronte di una assegnazione *ex lege* della gestione della rete di distribuzione al Gestore esistente, non essendoci stata la possibilità di confrontare il differente livello di efficienza della gestione l'Autorità è intervenuta con l'istituto del recupero di produttività, per attuare una sorta di "sconto tariffario forzato", in un nuovo contesto post gara

tale esigenza di intervento autoritativo viene meno in quanto lo “sconto tariffario” che emergerà dalla gara farà proprio leva sulle aspettative del Concessionario di efficientamento della gestione, rappresentando un vero e reale rischio imprenditoriale del Gestore.

Qualora AEEG volesse applicare ulteriori parametri di contrazione dei costi operativi riconosciuti al Gestore affidatario si entrerebbe in una pericolosa fascia di rischio di non copertura dei costi minimi di gestione, aspetto che sia la logica aziendale non può condividere sia la legge istitutiva dell'AEEG non consente, garantendo l'equilibrio economico-finanziario del Gestore.

Inoltre, è proprio il rischio di erodere oltre il limite di equilibrio economico la gestione delle Imprese che bisogna evitare, soprattutto in un possibile scenario dove il Concessionario potrebbe non avere quei tradizionali legami con il territorio e i clienti finali – che hanno positivamente caratterizzato le gestioni delle Associate di Federutility - portando a sottovalutare aspetti importanti della gestione della rete gas al fine di recuperare anche quegli ulteriori margini economici sottratti dalla regolazione.

#### **Punto 9.7**

La mancanza di articolazione dimensionale nel terzo periodo non pare ostativa ad effettuare diverse considerazioni quali quelle evidenziate a proposito degli articoli 7.5 e 9.6.

#### **Punto 9.14**

Si rinvia a quanto riportato ai punti 7.5 e 9.6.

#### **Punto 9.17**

Non si ritiene coerente con la necessità che il sistema tariffario garantisca un'equa remunerazione del servizio il fatto che, nel caso i costi effettivi risultino superiore ai costi di fine periodo regolatorio ipotizzati nel precedente periodo, si adottino i costi ipotizzati come costi iniziali in luogo di quelli effettivi.

#### **Punto 9.18**

Appare necessario attribuire il massimo della trasparenza al processo di individuazione dei costi operativi riconosciuti. Riteniamo che si inquadri in tale ambito una esplicita considerazione dei costi di natura tributaria/fiscale generata prevalentemente dalla fiscalità locale, di rilevanza sempre crescente, in diverse modalità, in mancanza di trasferimenti statali. Tali imposte locali, dovrebbero peraltro trovare copertura “**a piè di lista**” in una specifica voce tariffaria, quali costi non efficientabili.

Si richiede, pertanto, che tutti gli oneri relativi al pagamento di canoni, imposte locali ed altri costi di natura non derogabile siano riconosciuti al Gestore nella complessiva entità, posto che questi non ha facoltà o possibilità alcuna di sottrarsi da tali costi di gestione della rete e che



attualmente al gestore non è riconosciuta nella componente fiscale l'addizionale Ires (Robin Hood Tax).

**Punto 9.21**

Si richiede di precisare a quali voci di costo, non incluse nella quantificazione dei COE11, si riferisce quanto indicato al punto in oggetto. Si precisa, anche in questo contesto, che una serie di costi – che sono stati definiti “emergenti” – potrebbero non trovare copertura con il riferimento ai costi unbundlizzati dell'anno 2011,

**Punto 9.23**

Non si ritiene corretto escludere dal riconoscimento in tariffa i costi per spese processuali in cui la parte è risultata soccombente, in quanto ciò limita il diritto di tutela dei propri interessi. Se ciò dovesse avvenire, occorrerebbe considerare tali costi non riconoscibili in tariffa solo nel caso di definitiva soccombenza al termine di tutti i gradi di giudizio previsti dal legislatore.

Per quanto concerne le spese pubblicitarie occorre che venga espressamente previsto il riconoscimento al Distributore di tutte le spese pubblicitarie inerenti la promozione dell'efficienza energetica.

Si richiede di precisare, inoltre, quale tipologie di oneri straordinari l'Autorità non intende riconoscere.

**Punto 9.24**

Per quanto attiene alle voci di costo non riconosciute a fini regolatori si chiede conferma del fatto che la rettifica dei ricavi da cessione di beni non si applica alla cessione delle reti al termine della concessione.

**Punto 9.28**

Non si ritiene corretto l'approccio utilizzato dall'Autorità, in quanto il Distributore deve vedersi riconoscere tutti quei costi aggiuntivi rispetto ad una situazione di normale gestione del servizio, derivanti da obblighi imposti da terzi. E' questo il caso degli oneri derivanti dagli obblighi informativi e di vario genere a carico del gestore uscente previsti dalla gara d'ambito per i quali il gestore deve trovare giusta copertura in tariffa.

**Punto 9.31**

Il punto 9.31 è privo di considerazioni sulla posizione dell'Autorità in merito a quanto, condivisibilmente, evidenziato al 9.30.

---

**S3. Osservazioni sulle ipotesi per la fissazione dei livelli iniziali dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi**

Si rimanda alle note già inviate sul precedente documento di consultazione nonché alle osservazioni puntuali di cui sopra.

**Punto 10.17**

La fissazione di un valore medio dell'elemento relativo al costo di verifica metrica presupporrebbe propedeuticamente un allineamento dei prezziari e delle modalità operative da parte delle diverse Camere di Commercio. Si richiede all'Autorità un monitoraggio dei singoli prezziari posto che si tratta, come per altri costi indotti (vedi punto 9.18), di oneri ineludibili e non comprimibili dalle Aziende.

**Punto 10.22**

Richiamando quanto già espresso in relazione al punto 7.17, nel caso l'Autorità abbia provveduto ad aggiornare l'analisi costi benefici, svolta oltre 5 anni fa, sulla base delle nuove informazioni (ad esempio l'impossibilità di aprire il contatore da remoto) e sui costi che gli operatori stanno effettivamente sostenendo (ivi incluso il notevole traffico dati generato dai contatori a lettura giornaliera secondo la delibera 229/12) per i gruppi di misura messi in servizio nel frattempo, si richiede che tale versione sia resa disponibile agli Operatori.

**Punto 11.18**

Per le nuove "gestioni d'ambito".si rimanda alle considerazioni già evidenziate a proposito degli articoli 7.5 e 9.6.

**Punto 11.20**

Il riferimento all'anno 2011, relativamente al servizio di misura – installazione e manutenzione, comporta l'esclusione dell'esame di costi emergenti dall'intensa attività di installazione e messa in servizio di gruppi di misura teleletti che sta avvenendo in questi anni. Tale attività, anzi, richiederebbe un monitoraggio dei costi su base annuale.

**Punto 11.22**

Si concorda di porre a zero l'X-factor relativo al servizio di commercializzazione e nel contempo è necessario evidenziare l'esponenziale accrescimento delle attività, condotte dai distributori, avvenuto nel corso del terzo periodo regolatorio che dovrebbero trovare ristoro in questa componente tariffaria (messa a disposizione di sistemi evoluti di comunicazione quali portali, fatturazione elettronica, bonus gas, disciplina del settlement, determinazione capacità congrua per SNAM, comunicazioni FUI, comunicazione Default, ecc.)

---

**S8. Osservazioni sugli orientamenti finali per la fissazione dei tassi di recupero di produttività**

Nell'ambito della precedente consultazione sul DCO 56/2013, si era valutata con interesse l'attivazione di uno studio effettuato dall'Autorità in collaborazione con il Politecnico di Milano inerente l'analisi di produttività del settore della distribuzione gas. La Federazione, nell'occasione, aveva anche auspicato il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei Distributori, soprattutto nelle fasi di analisi dei dati rilevati e dei risultati prodotti; ciò avrebbe indotto importanti occasioni di condivisione metodologica e di confronto costruttivo. Ad oggi, gli Operatori non hanno avuto evidenza dei risultati quantitativi prodotti dallo studio e di conseguenza non sono in grado di valutarne la portata e le implicazioni.

Ciononostante, non si può concordare sulle valutazioni effettuate dall'Autorità, peraltro su risultati dello studio ancora non definitivi (come indicato al punto 11.11), soprattutto laddove vengono individuati *“significativi margini di efficientamento”* ovvero *“significativi potenziali di recupero di produttività per il settore della distribuzione”*. Nei tre precedenti periodi regolatori sono stati imposti importanti obiettivi di efficientamento, con recuperi di produttività che hanno abbattuto mediamente i costi operativi riconosciuti di oltre il 40% in termini reali. Si ritiene, pertanto, necessario lasciare al meccanismo competitivo delle gare la corretta individuazione di eventuali ulteriori spazi di efficientamento (vedi punto 9.6).

---

**PARTE V- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI CAPITALE****Punto 15.9**

Evidenziando che il capitale centralizzato non dipende dalla dimensione dell'ATEM quanto dalla dimensione dell'Impresa si ritiene che il riferimento alla differenza dimensione tra vari ATEM non sia rappresentativa adeguatamente dal fenomeno che si vuole limitare (potenziali rendite dei Gestori) quanto la dimensione delle Imprese ed in particolare quelle che si potranno trovare a gestire numerosi ATEM (vedere quanto indicato all'art 9.6).

---

**S11. Osservazioni sugli orientamenti per la fissazione del livello iniziale del capitale investito centralizzato**

Si condivide la scelta di fissare valori unitari in modo uniforme a livello nazionale; se ne apprezza la semplicità, la trasparenza e la stabilità regolatoria. Proprio perché i livelli

derivano già da una media nazionale, non si condivide l'ipotesi di una contrazione del costo unitario medio riconosciuto per gli ambiti di dimensione superiore alla media.

#### **Punto 16.2**

Il dimensionamento effettuato solo sulla base di imprese che hanno effettuato la scelta make (fermo restando la necessità che in esso siano incluse tutte le componenti di costo relative: hardware, software, personale dedicato, costi di manutenzione dell'hw e del sw, traffico dati, ecc.) può essere potenzialmente distorsivo in quanto si prevede che solo le Aziende di maggiori dimensioni avranno optato per la scelta make disponendo di strutture e mezzi adeguati.

#### **Punto 16.6**

Non si comprende come la possibilità di rivolgersi a provider di servizi telefonici sia alternativa alla necessità di installare concentratori (non ci risulta che i provider di servizi telefonici abbiano "strumenti di rete" adeguati per "colloquiare con i contatori" diffusi sul territorio, pertanto le alternative potrebbero essere solo quelle o di installare schede punto-punto anche su contatori di dimensioni inferiori oppure chiedere ad un soggetto terzo, provider telefonico o meno, di installare e gestire gli apparati di campo per conto del Distributore).

Non si condivide, a maggior ragione dopo che si è giunti alla definizione di un protocollo di intercambiabilità, la volontà di voler considerare i concentratori come cespiti centralizzati a meno che non sia intendimento dell'Autorità cercare di rendere gli stessi non riscattabili dal gestore subentrante a seguito della gara e quindi renderli, per il gestore uscente, un investimento a "fondo perduto".

---

### **S13. Osservazioni sugli orientamenti per la fissazione del livello iniziale del capitale investito relativo ai cespiti di località per il servizio di distribuzione del gas**

#### **Punti 17.11, 17.13 e 17.14**

Oltre a quanto già argomentato in premessa sulla contrarietà di una diversa valorizzazione in tariffa del capitale investito in funzione della conferma o meno del gestore, si sottolinea anche una anomalia nella proposta avanzata sull'applicazione dello sconto offerto nel caso di riconferma del gestore attuale. In tal caso lo sconto verrebbe applicato ad erosione della RAB potendo portare in casi limite a tariffe con valori negativi. Ove infatti la RAB risultasse particolarmente "bassa" (per esempio per effetti legati alle disponibilità delle fonti contabili e al livello di capitalizzazione tenuto dalle imprese nel corso dei decenni passati) potrebbero manifestarsi casi in cui il differenziale VIR-RAB risulta addirittura più elevato della stessa RAB. In ogni caso, si rinvia alla seconda parte del presente Documento di osservazioni

---

#### **S14. Osservazioni sugli orientamenti per il trattamento dei casi di raggruppamento di imprese**

##### **Punto 17.12**

L'articolo disciplina il caso dei raggruppamenti temporanei d'impresa, per cui sono valutati come Gestore uscente o Gestore entrante l'intero perimetro delle società appartenenti al raggruppamento stesso. Si sottolinea come tale disposizione, se attuata, risulti in contrasto con l'obiettivo di favorire l'accorpamento degli Operatori più piccoli, incoraggiando le imprese di minori dimensioni ad uscire dal settore per monetizzare il valore di rimborso piuttosto che aggregarsi per partecipare alle gare e competere in una logica di più ampia partecipazione al mercato.

##### **Punto 17.15**

L'Autorità intenderebbe escludere la possibilità di apportare modifiche al valore del VIR riportato nei bandi di gara. A riguardo si richiede di chiarire se le modifiche sono escluse anche nell'ipotesi di contenzioso ancora in corso alla data di presentazione dell'offerta fra l'Ente locale concedente ed il Gestore uscente. In particolare, si osserva la necessità di esplicitare il riconoscimento tariffario del contenzioso nel caso di esito positivo.

##### **Punto 17.16**

Il punto in oggetto, riferendosi a quello immediatamente precedente, consente all'Autorità di apportare modifiche al VIR riportato nel bando nell'ipotesi in cui tale valore superi del 25% il valore delle immobilizzazioni nette di località e, in seguito alla pubblicazione di osservazioni da parte dell'Autorità stessa, l'Ente locale concedente non abbia adottato azioni correttive.

Si osserva anche qui come sia necessario chiarire il riconoscimento dell'esito di un eventuale contenzioso se conduce a livelli di VIR maggiori rispetto a quelli riportati nel bando.

A questo proposito si chiede di osservare l'albero delle decisioni allegato alle presenti Osservazioni e di chiarire i casi dubbi riportati nello schema.

In ogni caso la Federazione ritiene che l'Autorità non abbia la facoltà di disconoscere a posteriori un valore di rimborso definitivamente concordato tra Gestore uscente ed Ente locale. Essa è chiamata a formulare delle osservazioni sulla correttezza formale di applicazione degli accordi sanciti dalle parti con riguardo alla determinazione del valore di rimborso, ma il recepimento delle osservazioni stesse da parte dell'Ente locale (e del Gestore uscente) è rimessa alla rispettiva discrezionalità. Si ritiene infatti che l'Autorità avrebbe l'obbligo di segnalare quelle che a suo parere sono le incongruità nella valutazione dei rimborsi, ma non il potere di disconoscere unilateralmente, ai fini tariffari, i valori concordati dalle parti. Se ciò

avvenisse i concorrenti alla gara per l'affidamento del servizio sarebbero chiamati a corrispondere un valore di rimborso degli impianti cui non corrisponderebbe alcuna remunerazione tariffaria e con ciò si inciderebbe sulle condizioni competitive delle singole gare d'ambito, minando la convenienza economica alla partecipazione.

### **Punto 18.3**

Si rimane in attesa di poter accedere alle precedenti analisi ad ampio spettro condotte dall'Autorità.

---

#### **S16. Osservazioni sugli orientamenti per il trattamento dei contributi**

Come già espresso nella risposta al documento 56/2013, per garantire l'equilibrio economico- finanziario delle Imprese la Federazione ritiene opportuno tornare alle modalità di trattamento dei contributi in vigore nella prima parte del terzo periodo regolatorio.

L'orientamento finale dell'Autorità, di dar seguito all'opzione T4.A, desta forti preoccupazioni in quanto, sebbene sia comunque preservato l'equilibrio economico-finanziario sul lungo termine, tale disposizione riduce gli ammortamenti (solo parzialmente e debolmente compensati da un aumento della remunerazione capitale investito) e riduce sensibilmente i flussi di cassa nel breve-medio periodo, già depressi ad esempio dalla contrazione del WACC.

In ogni caso, si ritengono non assolutamente percorribili le opzioni T4.B e T4.C.

---

#### **S17. Osservazioni sugli orientamenti finali per la fissazione del tasso di remunerazione del capitale investito**

A riguardo si confermano le osservazioni già trasmesse per gli scorsi documenti di consultazione, in particolare il 341/12 e 56/13.

Tra i diversi aspetti non condivisi, si richiama l'attenzione sull'incoerenza tra mantenimento dello spread riconosciuto sul costo del debito e l'aumento del rapporto D/E. Con riferimento al tema delle maggiorazioni del tasso di remunerazione del capitale investito, si richiama quanto già obiettato nei precedenti documenti di consultazione.

---

#### **S18. Osservazioni sulle ipotesi di assorbimento del lag regolatorio**

Il meccanismo proposto non è ben chiaro, in quanto troppo articolato, con la definizione di una soglia 5% non accettabile. Si ritiene che, anche per la semplicità di attuazione, il riconoscimento del lag sia determinato in linea con quello del settore elettrico e pari all'1%.

La Federazione ritiene che il meccanismo proposto dall'Autorità contenga elementi di complicazione gestionale per le imprese che ne sconsigliano l'adozione.

Per altro, si propone una soluzione alternativa, che ad un tempo consente alle imprese di recuperare in modo specifico e non forfetario il costo derivante dal ritardo temporale del riconoscimento tariffario degli investimenti realizzati e una maggiore semplicità di applicazione.

La soluzione suggerita consiste nel riconoscere in ciascun anno di regolazione tariffaria "T" il costo del ritardato riconoscimento degli investimenti effettuati nell'anno "T-2" mediante l'introduzione di una componente aggiuntiva del Vincolo dei Ricavi Ammesso (che potrebbe essere denominata "lag regolatorio") e pari a:

$$\text{LAG}(T) = \text{INV}(T-2) * \text{WACC} * (1+\text{WACC})$$

Ove:

LAG(T): componente aggiuntiva del vincolo dei ricavi ammessi "lag regolatorio" dell'anno T

INV(T-2): investimenti realizzati nell'anno T-2

WACC: tasso di remunerazione del capitale investito tariffario

La soluzione avrebbe anche il vantaggio di consentire l'esatta quantificazione della remunerazione nelle competenze spettanti al Gestore uscente in caso di subentro da parte d'altro gestore a seguito di gara.

#### Esempio

Nel 2013 l'impresa ha realizzato investimenti per 10 mln di euro

Nell'ottobre 2014 l'impresa comunica gli investimenti realizzati nel 2013 ai fini della determinazione delle tariffe del 2015

Il Vincolo dei Ricavi del 2015 conterrà una componente aggiuntiva denominata "lag regolatorio" - che consente di recuperare il costo della mancata remunerazione degli investimenti realizzati nel 2013 per i due anni di ritardo 2013 e 2014 – pari a [10 mln di euro x WACC x (1+WACC)].

---

## **S20. Osservazioni sugli orientamenti per determinazione degli ammortamenti relativi ai cespiti di località**

Non si ravvede la necessità di allungare le vite utili regolatorie per allinearle a quelle del decreto 226/11 in quanto:

1. Le vite utili alla base della determinazione del VIR sono quelle della Tabella 1 dell'Allegato A al Decreto 226/11 e valgono per determinare la percentuale di degrado fino al 30 settembre 2004. Dal 1<sup>a</sup> ottobre 2004, ai sensi dell'art. 5.10 del decreto 226/11, le vite utili sono quelle regolatorie della delibera 159/08. Di fatto, dunque, l'allineamento già esiste.
2. Come già argomentato ciò avrebbe come conseguenza una forte riduzione dei flussi di cassa del breve-medio periodo con conseguente forte riduzione della redditività del settore e conseguentemente della capacità finanziaria degli Operatori.

In ogni caso si ritiene che la corretta lettura della legislazione vigente debba corrispondere al riconoscimento tariffario indistinto del VIR, indipendentemente dagli esiti della gara. In tale scenario è giusto e condivisibile utilizzare le vite utili del decreto 226/11 per la quantificazione del degrado e dunque delle quote ammortamento.

Si fanno notare inoltre i rischi che un allungamento del periodo di ammortamento potrebbe avere sulla recuperabilità ai fini tariffari del valore dei cespiti che verranno dismessi per effetto degli interventi di potenziamento e di sostituzione che saranno oggetto di offerta nell'ambito delle prossime gare per l'affidamento del servizio.

Il piano di sviluppo degli impianti offerto dai concorrenti ai sensi dell'articolo 15 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011 n. 226 conterrà infatti delle proposte di sostituzione per il rinnovo della rete e degli allacciamenti, le quali comporteranno la dismissione di cespiti. Se la dismissione avvenisse anticipatamente rispetto al completamento della vita utile tariffaria, il Distributore perderebbe la possibilità di recuperare la quota del valore del cespite non ancora ammortizzata e l'allungamento delle vite utili tariffarie – aumentando l'entità del valore non ammortizzato – avrebbe l'effetto di disincentivare gli investimenti di sostituzione e/o di compromettere la loro sostenibilità economica-finanziaria.



---

**S21. Osservazioni sui criteri di aggiornamento annuale dei corrispettivi a copertura dei costi di capitale delle immobilizzazioni nette centralizzate e delle immobilizzazioni centralizzate del servizio di misura.**

Esprimendo una forte contrarietà all'applicazione di un fattore di recupero di produttività su voci di costo relative a cespiti si rimanda a quanto indicato a proposito dell'articolo 7.19.

---

**S23. Osservazioni sull'ipotesi di adozione di criteri parametrici per l'aggiornamento dello stock di capitale valutato a VIR**

**Punto 24.15**

Non si concorda sull'opportunità di introdurre un vettore standard di pesi per la stratificazione del VIR. Le modalità di calcolo del VIR (tramite l'applicazione del coefficiente di degrado sulle varie componenti dell'impianto in funzione dell'anzianità delle stesse), fanno sì che la stratificazione sia facilmente ottenibile dalla perizia redatta per la determinazione del VIR stesso.

Si ritiene pertanto che la stratificazione del valore del VIR dovrebbe avvenire in coerenza con le informazioni desumibili dalla relativa perizia di stima e che il "vettore di pesi standard" dovrebbe essere utilizzato soltanto ove tali informazioni non siano disponibili.

---

**S24. Osservazioni sull'ipotesi per la determinazione del valore di rimborso a fine periodo**

**Punto 24.17**

Con riferimento alla proposta di introdurre meccanismi di determinazione del valore degli asset al termine del periodo, sarebbe utile sostituire l'espressione "periodo di regolazione" con "durata della concessione".

**Punto 24.18**

Si ritiene opportuno chiedere un chiarimento circa i contenuti dell'articolo volto alla definizione dei meccanismi di determinazione del valore di rimborso a fine periodo. Nello specifico, al primo punto, si domanda se il valore dello stock iniziale deve intendersi effettivamente calcolato sulla base del VIR o se al contrario, rispetto anche alle disposizioni precedenti, sulla RAB. Inoltre, si osserva come non venga fatto alcun riferimento alla rivalutazione per l'inflazione dello stock iniziale. Nel secondo punto, pare paradossale che "ai fini di dare certezza agli investitori" si introduca un metodo di valorizzazione che prevedrebbe una non meglio definita "media" dove

uno degli addendi (quello derivante dal “valore regolatorio implicito”) è qualcosa di indeterminato e indefinito: l'unico sistema che possa dare certezza agli investitori – fine condiviso - è quello che prevede il costo storico rivalutato.

#### **Punto 25.2**

Si richiede di esplicitare quali criteri siano da utilizzarsi per determinare quando il numero di utilizzatori sia da ritenersi “sub ottimale” (o se tale numero è fissato a priori da parte dell'autorità e su quali parametri) e se in tali criteri sia considerata la funzione di servizio di pubblica utilità svolto dalla distribuzione del gas.

### **PARTE VI- TARIFFE E PEREQUAZIONI**

#### **Punto 26.8**

Riprendendo quanto già espresso nella consultazione al DCO 257/2013, si ribadisce la contrarietà all'introduzione della struttura binomia della componente della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione. L'introduzione della modifica proposta porterebbe un sensibile aggravio delle modalità di consuntivazione ai fini del meccanismo di perequazione e determinerebbe un sensibile aumento dei tempi di chiusura dei meccanismi stessi, per effetto dei conguagli di volume effettuati negli anni successivi.

Si evidenzia che, nel caso l'Autorità mantenesse tale impostazione, ai fini della semplicità della gestione tariffaria e della reportistica sarebbe meglio riferirsi al gas immesso rispetto al gas distribuito evitando così di creare una serie di conguagli annuali, così come avviene per la perequazione tariffaria, che nel caso in esame sarebbero anche di importi contenuti.

#### **Punto 26.13**

Si ribadisce quanto espresso a proposito del punto 11.22 così come si evidenzia che la scelta di un valore unico nazionale favorisca i soggetti di amplissime dimensioni (cfr quanto espresso ai punti 7.5 e 9.6).

---

### **S26. Osservazioni sulle ipotesi di struttura e articolazione della tariffa di riferimento**

Non si condivide l'introduzione di una struttura binomia della componente costi operativi con allocazione del 5% della quota variabile. Un tale intervento si configurerebbe come un “ritorno al passato” e andrebbe dunque nella direzione opposta alla razionalizzazione e alla semplificazione condotta sia con la delibera 159/08 che con la delibera 199/11 per il settore elettrico. L'introduzione di un rischio volume, tanto più che limitato ad una piccola

percentuale del vincolo, appare una complicazione che appesantisce e complica le rendicontazioni e i consuntivi.

Inoltre, nell'elencazione delle componenti delle tariffe di distribuzione il DCO non cita la componente UG3 (prevista dalla delibera ARG/gas 99/11 s.m.i.) che, sebbene ad oggi non valorizzata, dovrà nel prossimo futuro riconoscere i costi sostenuti dai distributori per l'effettuazione delle sospensioni della fornitura. Laddove ciò non avvenisse il distributore si troverebbe a compiere tale attività senza alcun riconoscimento da parte del sistema.

#### **Punti 27.9 e 27.12**

Si ribadisce quanto espresso a proposito del punto 7.26.

---

#### **S27. Osservazioni sulle ipotesi di struttura e articolazione delle tariffe obbligatorie**

---

#### **S28. Osservazioni sulle ipotesi di differenziazione delle quote fisse per raggruppamento di classi di gruppi di misura.**

---

#### **S29. Osservazioni sugli orientamenti finali relativi alla definizione degli ambiti tariffari**

Anzitutto si apprezza la previsione di mantenere invariati gli attuali macro-ambiti regionali; ciò a patto che venga scongiurato la previsione di qualsiasi componente tariffaria da applicare a livello di comune (punto 30.4), che vanificherebbe lo sforzo semplificativo avviato con la del 159/08 e costituirebbe un aggravio gestionale, oltre che una forte barriera all'apertura del mercato.

Per quel che riguarda la revisione della struttura tariffaria, sia delle quote fisse sia degli oneri, si apprezza il differimento della decorrenza all'anno 2015.

---

#### **S31. Osservazioni sulle ipotesi relative alla componente a copertura della differenza tra VIR e RAB**

Si rinvia alla seconda parte del presente Documento di osservazioni

In ogni caso, si ritiene opportuno che l'AEEG precisi come sia calcolata la remunerazione da corrispondere annualmente agli Enti locali che risultano proprietari di una parte degli impianti. Nello specifico, nel comma 3 dell'articolo 8 del D.M. 226/2011 si prevede che "...il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali ..proprietari degli impianti la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorità riconosce a fini tariffari..",

mentre nell'art 19 punto c) del Bando di gara (allegato 2 del D.M.) viene fatto riferimento al capitale investito netto rivalutato annualmente.

Con riferimento a quanto previsto al punto 30.4, la Federazione condivide l'ipotesi di istituire una componente tariffaria a copertura delle differenza VIR-RAB a livello di ambiti tariffari sovra regionali.

Non ritiene viceversa opportuna l'istituzione di componenti tariffarie comunali specifiche, anche se limitate al ricorre dei presupposti indicati nel Documento di Consultazione. L'introduzione di tali componenti, oltre che determinare una disomogeneità di costi per gli utenti residenti in territori confinanti e talvolta serviti attraverso il medesimo impianto, complicherebbe i sistemi di fatturazione sia delle imprese di distribuzione che delle imprese di vendita, con effetti potenzialmente anticompetitivi.

Per altro, si ritiene che per la valutazione della congruità di valorizzazione della RAB, l'utilizzo dell'indice "RAB per punto di riconsegna" sia ingiustificato e discriminatorio. Tale indice è infatti influenzato dalla densità di utenza della località, penalizzando le località a bassa densità di utenza: è infatti evidente che - a parità di altre condizioni - l'indice RAB per Punto di Riconsegna sarà tanto più elevato quanto minore è la densità di utenza della località, e ciò sarebbe la conseguenza non tanto di una eccessiva valutazione della RAB, quanto della maggiore estensione della rete, in rapporto al numero degli utenti gestiti

---

### **S32. Osservazioni sulle ipotesi relative alla componente tariffaria ST**

Si condivide che la componente tariffaria ST sia definita per aree geografiche omogenee, con socializzazione dei benefici connessi agli sconti offerti in serie di gara in un ambito di dimensione maggiore rispetto all'ATEM. Infine, si propone di valutare l'utilizzo dello sconto offerto, per uno scopo specifico, piuttosto che diluito sulla totalità dei clienti finali: un'ipotesi in questo senso sarebbe di destinare le risorse a copertura del bonus sociale gas, così da aumentare le risorse destinate alla tutela delle situazioni di maggior disagio.

In alternativa, lo sconto potrebbe essere destinato alla stazione appaltante, che utilizzerà le risorse a tutela delle situazioni di maggior disagio.

### **Punti 33.5 e 33.6**

Si ribadisce quanto espresso in precedenza.

**Punti 35.11 e 35.13**

L'ipotesi prospettata dall'Autorità, che prevede una fase *autunnale* (anno t-1) di raccolta dati di preconsuntivo (relativi all'anno t-1) funzionale alla determinazione delle tariffe obbligatorie (per l'anno t) e delle tariffe di riferimento provvisorie (per l'anno t) e una fase *estiva* (anno t) di raccolta dati di consuntivo (relativi all'anno t-1) funzionale alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive (per l'anno t), viene valutata negativamente. Il calcolo delle tariffe di riferimento secondo tale tempistica rende problematica la redazione dei bilanci specie per le Società quotate in borsa, oltre a determinare un appesantimento gestionale per la duplicazione delle attività di elaborazione e comunicazione dati.

**Punto 39.7**

Si ribadisce quanto indicato a proposito del punto 6.2.

## PARTE II

### Valutazioni in merito al trattamento a fini tariffari del differenziale VIR-RAB a seguito delle gare di affidamento delle Concessioni degli Ambiti

#### **S13. Osservazioni sugli orientamenti per la fissazione del livello iniziale del capitale investito relativo ai cespiti di località per il servizio di distribuzione del gas**

##### **Punto 17.11**

Con riferimento alle gestioni d'ambito il DCO espone il proprio orientamento manifestando l'intenzione di *“fissare il livello iniziale con riferimento al primo anno dell'affidamento, del capitale investito di località:*

- *sulla base del VIR per i cespiti che il gestore entrante ha acquisito dal gestore uscente;*
- *in continuità di valori con il periodo precedente, quindi sulla base del RAB esistente, per i casi in cui il gestore entrante e gestore uscente coincidano, limitatamente alla porzione di rete che era già di proprietà del gestore entrante prima del nuovo affidamento.”*

L'Autorità parrebbe intenzionata a perseguire una simile scelta regolatoria per due ordini di ragioni: da un lato *“per diluire l'effetto dell'eventuale incremento di valore tra VIR e RAB per la vita utile residua dei cespiti”, dall'altro lato* a fini di equità in quanto la prospettata soluzione *“limita il riconoscimento ai casi in cui c'è un effettivo esborso finanziario, senza introdurre discriminazioni tra imprese, alcune delle quali, nell'ipotesi di riconoscimento del VIR a tutti i soggetti indipendentemente dalla presenza di un effettivo esborso finanziario, godrebbero di extra-profitti”*.

Ad avviso della Federazione tale ipotesi non può essere legittimamente perseguita in quanto introdurrebbe nell'Ordinamento una ingiustificata disparità di trattamento tra i vari soggetti che parteciperanno alle future gare d'ambito, ovvero tra “gestori entranti non proprietari delle reti” e “gestori entranti già proprietari delle reti”; ciò in assenza di una specifica previsione normativa che possa in qualche modo giustificare un simile diverso trattamento a livello tariffario tra tali soggetti.

A tal proposito si evidenzia che il Legislatore fa riferimento esclusivamente al “*gestore entrante*” senza operare alcuna ulteriore distinzione in merito al fatto che detto soggetto sia o meno coincidente con il gestore uscente.

Vi è poi un’ulteriore considerazione che induce a ritenere non corretto quanto prospettato da codesta Autorità, ovvero che, quand’anche il soggetto vincitore della gara fosse il medesimo che attualmente gestisce il servizio e non vi sia soluzione di continuità per quel che riguarda la titolarità delle reti e degli impianti, ciò non di meno anche tale soggetto dovrà necessariamente essere qualificato in termini di “*gestore entrante*” in quanto lo stesso sarà controparte contrattuale delle Amministrazioni concedenti nell’ambito di un nuovo rapporto concessorio e sarà vincolato al rispetto delle nuove e diverse pattuizioni di cui al contratto di servizio approvato dalla stazione appaltante in conformità al modello predisposto dall’Autorità, senza che il solo fatto di essere già titolare degli impianti possa in qualche modo influire su tale circostanza.

A quanto sopra si aggiunga poi anche che la scelta prospettata nel DCO sarebbe fonte di una rilevante disparità di trattamento tra gli operatori della distribuzione in quanto, nella sostanza, priverebbe arbitrariamente alcuni di essi del diritto a vedersi corrisposto quanto spettante a titolo di indennizzo – o meglio della possibilità di godere dei benefici connessi al diritto all’indennizzo – nel momento stesso in cui in capo ai gestori uscenti sorge detto diritto. Diritto che, tuttavia, il gestore uscente si vedrebbe illegittimamente negato a meno che, contro ogni logica di economicità e di strategia aziendale (strategia che, evidentemente, non potrà non tener conto di un fattore estremamente rilevante, anche in considerazione della natura del servizio da prestare, quale è la presenza sul territorio), non decida di non partecipare alla gara nell’ambito e/o negli ambiti in cui sia attualmente gestore del servizio e proprietario delle reti in tutte o alcune delle località facenti parte dell’ATEM.

In altri termini, con tale proposta codesta Autorità parrebbe pretendere di svuotare di significato il diritto di proprietà costituzionalmente garantito impedendo ai distributori di poterne beneficiare appieno e confondendo due piani che devono necessariamente restare distinti.

Ed infatti, considerato che non vi è dubbio che il distributore uscente abbia diritto a vedersi riconosciuto l’indennizzo nei termini previsti dal contratto e dal Legislatore e che detto diritto di credito – che, si badi, spetta ai distributori per legge e non può in alcun modo essere definito in termini negativi di “*extra-profitto*” – comporta certamente un beneficio per i soggetti che ne sono titolari, non è in alcun modo giustificabile il tentativo di codesta Autorità di “sterilizzare” gli effetti di detto diritto e di subordinare la possibilità di poterne beneficiare appieno solo a condizione che i distributori non partecipino alla gara nell’ATEM in cui sono titolari di tutti o di parte degli impianti.

Se, come pare logico e ragionevole ritenere, il nuovo affidamento del servizio rappresenta la condizione realizzandosi la quale per il gestore uscente matura il diritto a percepire l’indennizzo

ad esso spettante, ogni tentativo di traslare *sine die* il momento in cui i distributori potranno godere appieno di quello che è solo e soltanto il giusto riconoscimento del valore del proprio patrimonio così come stabilito per legge si pone in palese violazione del diritto di proprietà costituzionalmente garantito e delle specifiche pattuizioni contrattuali e non trova adeguata copertura nel potere regolatorio che il Legislatore ha riconosciuto a codesta Autorità.

Il mancato pieno riconoscimento di detto diritto di credito, per altro, non può in qualche modo essere giustificato dalla metodologia tariffaria definita da codesta Autorità. Infatti, da un lato il modello per così dire “virtuale” utilizzato per dare un peso agli asset dei Distributori a fini tariffari non tiene conto della metodologia di calcolo per la valutazione del valore dell’impianto spettante al gestore uscente, storicamente riconosciuta e accettata dal Legislatore (già nella c.d. legge Giolitti del 1903 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, poi divenuto R.D. n. 2578/1925 e ripresa anche nel D.P.R. n. 902/86), dall’altro lato la sussistenza di detto diritto di credito è stata recentemente ribadita, ove mai ve ne fosse bisogno, dal Legislatore con la previsione di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 93/11.

Ne consegue, allora, che ciò che codesta Autorità qualifica – in termini assolutamente non condivisibili – come “extra-profitto” altro non è che il valore del capitale investito dagli operatori, valore calcolato in conformità a quanto previsto dai contratti e dalla legge che necessariamente, a prescindere dal fatto che, con riferimento alla proprietà dei cespiti, vi sia o meno soluzione di continuità in capo al gestore entrante, dovrà essere congruamente remunerato in tariffa come espressamente previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 164/00.

Alla luce di quanto sopra, dunque, le intenzioni manifestate da codesta AeeG nel paragrafo 17.11 del DCO in commento non appaiono affatto compatibili con le previsioni, legislative e regolamentari, della normativa di settore, in modo particolare, il Decreto “Letta”, il d.lgs. 93/11 ed il c.d. Decreto “Criteri”.

#### **Punto 17.14**

Il secondo aspetto critico che la Federazione ritiene opportuno sottoporre all’attenzione di codesta Autorità è strettamente connesso a quello esposto al punto che precede e ne rappresenta un corollario.

L’art. 13 del Decreto Criteri, “*condizioni economiche*”, prevede che “*Le condizioni economiche oggetto di gara sono: a. Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste dall’Autorità, espressa come percentuale del valore massimo dello sconto. Il valore massimo dello sconto è pari in ciascun anno alla somma di: i. la quota annua di ammortamento, nella misura riconosciuta in tariffa, della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di località appartenenti all’ambito, al netto dei contributi*



*pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, da ammortizzare nei 12 anni di durata dell'affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara ...”.*

In altri termini, il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione della previsione di cui all'art. 46 bis d.l. 159/07 ed in coerenza con quanto disposto dall'art. 24, comma 3 d.lgs. 93/11, ha previsto che una delle condizioni economiche su cui i partecipanti alla gara d'ambito potranno confrontarsi e che comporterà un vantaggio diretto per gli utenti del servizio in termini di minor tariffa è quella relativa al trattamento del delta VIR / RAB, attribuendo a tale parametro di gara un peso ponderale estremamente significativo in quanto, a seconda dell'entità dello sconto offerto da ciascun concorrente, potranno essere assegnati fino a 13 punti.

Ne consegue che, qualora codesta Autorità dovesse dar seguito ai propositi esposti nel DCO al punto 17.11, negando ai distributori uscenti di beneficiare del delta VIR / RAB in caso di riconferma nella gestione del servizio, una simile previsione, oltre che porsi in palese violazione del dettato normativo sopra riportato, determinerebbe altresì una abnorme penalizzazione per tali soggetti ed una ingiustificata disparità di trattamento in quanto non solo non si vedrebbero riconosciuto quanto ad essi dovuto per legge a titolo di indennizzo ma addirittura, ove mai volessero competere con gli altri partecipanti alla gara ed ambire a conquistare alcuni di quei 13 punti messi in palio, sarebbero addirittura costretti a formulare uno sconto che, come si evince dal punto 17.14, non andrebbe ad impattare sul delta VIR / RAB ma direttamente sulla RAB.

Il che, evidentemente, non può essere ritenuto corretto in quanto se il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto che tutti i concorrenti alle gare d'ambito possano ottenere un certo punteggio praticando un sconto sul delta VIR / RAB, parrebbe logico ritenere che tale valore debba essere riconosciuto a tutti i concorrenti senza distinzione di sorta; circostanza, questa, che, ad avviso della scrivente Federazione, emerge in modo chiaro ed inequivoco dalla sopracitata previsione normativa la cui formulazione letterale non pare davvero possa dar adito a dubbi.

Ulteriore conferma della correttezza di quanto sopra esposto (ovvero illegittimità della pretesa che lo sconto tariffario offerto in sede di gara vada ad incidere direttamente sulla RAB anziché sul delta VIR / RAB) è poi rinvenibile anche nell'allegato 3 al c.d. “Decreto Criteri”, allegato che reca il disciplinare di gara tipo il quale non contempla nemmeno che i concorrenti possano offrire uno sconto superiore al delta VIR / RAB (ovvero uno sconto tale da andare ad incidere direttamente sulla RAB), prevedendo anzi, con finalità evidentemente dissuasive, che per sconti superiori al 100% non saranno attribuiti punti aggiuntivi.

Infine, si deve considerare che Il legislatore, con il DM 226/11, ha fissato una soglia massima per il deprezzamento del capitale investito di località pari al 5% (difatti, retrocedere come canone agli enti locali il 5% della remunerazione del capitale e della quota ammortamento

equivale ad ottenere il 100% di remunerazione ed ammortamento su un capitale pari al 95% rispetto all'iniziale). Di conseguenza, decurtare il capitale investito (pari alla RAB) per ridurre il flusso di ricavi in caso di offerta di sconto da parte del gestore incumbente equivarrebbe ad oltrepassare la soglia del 5% ritenuta ottimale per evitare offerte eccessivamente elevate (come tra l'altro accaduto per le gare aggiudicate nel periodo antecedente il definitivo blocco delle gare non di ambito) e tutelare l'utente lasciando maggiori risorse in capo agli operatori che, pertanto, sono in grado di presentare piani di sviluppo adeguati, concedendo comunque agli Enti concedenti un importo per la concessione del servizio.

Il tutto in modo logico e coerente con le finalità perseguite dal Legislatore il quale non nutre alcun interesse a stimolare una competizione al ribasso sulle tariffe attraverso un'azione diretta sulla RAB (valore che, già di per sé, non sempre è idoneo a dare una corretta rappresentazione dei costi e degli investimenti sostenuti dai distributori) onde evitare che il distributore sia tentato di eccedere nello sconto tariffario pur di aggiudicarsi la gara nella convinzione di potersi poi rifare nel corso della gestione del servizio magari trascurando di effettuare i necessari investimenti e/o comunque di porre in essere tutte le attività necessarie per una corretta e sicura conduzione degli impianti.

Inoltre, a prescindere dalle considerazioni che precedono, ad avviso della scrivente Federazione quanto proposto da codesta Autorità risulta altresì di difficile – se non impossibile – realizzazione in quanto parrebbe non prendere in considerazione l'ipotesi (assai frequente) che all'interno di un medesimo ATEM siano presenti più gestori con la conseguenza che, nel caso in cui gli stessi decidessero di partecipare alla gara, essi si troverebbero ad offrire sconti su valori diversi (la RAB gli uscenti, il VIR gli entranti) relativamente a diverse località in assenza di alcuna specifica previsione (il c.d. decreto Criteri ed i relativi allegati, infatti, nulla prevedono in merito) che consenta di capire come ed in che termini a detti sconti possa essere assegnato il corrispondente punteggio (13 punti) previsti dal Ministero.

Quanto proposto dall'Autorità, infine, è, ad avviso della Federazione, idoneo a generare una ulteriore criticità connessa alla quantificazione del canone spettante agli Enti concedenti ai sensi dell'art. 8, comma 4 del Decreto Criteri.

I Comuni, infatti, si vedranno riconoscere un canone diverso a seconda che a vincere la gara sia il Distributore uscente piuttosto che un Distributore che non sia già presente nell'ATEM.

Circostanza, questa, che, con ogni evidenza, potrebbe incidere in modo significativo ed improprio sulle decisioni che assumerà la stazione appaltante viepiù nella misura in cui la stessa è già in grado di conoscere la situazione di ciascun concorrente per quel che riguarda le percentuali di proprietà delle reti ancor prima di aprire le buste contenenti le offerte economiche di ciascun soggetto partecipante alla gara.

Concludendo sul punto, appare chiaro che quanto affermato al punto 17.17 del DCO, che *“tale soluzione [ovvero, non riconoscere la differenza VIR-RAB nel caso di coincidenza tra gestore uscente e gestore entrante] non incide peraltro sull’equilibrio delle gare, dal momento che le offerte dei soggetti possono contemplare sconti sulla differenza tra VIR e RAB”*, è improprio e privo di fondamento in quanto la disparità di trattamento tra partecipanti alla gara è di tutta evidenza.

### **S31. Osservazioni sulle ipotesi relative alla componente a copertura della differenza tra VIR e RAB**

Ad avviso della Federazione un altro passaggio del DCO che rileva per il riconoscimento del delta VIR/RAB e che, se confermato in sede di approvazione della delibera per la determinazione delle tariffe del servizio nel quarto periodo di regolazione, determinerebbe l’illegittimità di quest’ultima per violazione delle disposizioni contenute nel Decreto Criteri, riguarda l’ipotesi di prevedere componenti tariffarie comunali a copertura della differenza tra VIR e RAB, qualora tale differenza superi il 25% e, ciò, parrebbe a prescindere dal fatto che tale “superamento” sia legittimo o meno.

Al punto 30.4 del DCO, infatti, codesta Autorità, dopo essersi orientata a definire la componente tariffaria a copertura della differenza VIR-RAB a livello di ambiti tariffari sovraregionali, in coerenza con le decisioni adottate con riferimento alla definizione degli ambiti rilevanti per la determinazione della tariffa obbligatoria, dichiara di voler *“valutare l’ipotesi di prevedere componenti tariffarie comunali a copertura della differenza VIR-RAB nei casi in cui lo scostamento sia superiore al 25% e il livello della RAB di località unitaria, espressa in euro/pdr, risulti non inferiore alla media nazionale”*.

Tale previsione parrebbe porsi in aperto contrasto con le statuizioni contenute nel D.M. 12.11.2011 n. 226 che, oltre a non conferire al Regolatore il diritto di introdurre alcuna conseguenza/misura tariffaria in relazione alla circostanza che il VIR sia superiore al 25% della RAB, dà esso stesso per scontato che tra il valore dell’impianto calcolato con il VIR e quello virtualmente definito a fini tariffari con la RAB vi sia ordinariamente una differenza di almeno il 25% che, tuttavia, nulla osta a che la medesima possa essere anche maggiore.

In altre parole, con tale previsione l’Autorità parrebbe voler introdurre di fatto, ed indiscriminatamente, una misura afflittiva nei confronti degli Enti che abbiano provveduto ad approvare, in accordo con il gestore uscente, un VIR superiore al 25% della RAB, e ciò, in aperta violazione del Decreto Criteri, anche nel caso in cui la valorizzazione del VIR sia stata

posta in essere in applicazione delle previsioni contrattuali vigenti tra le parti ovvero, in applicazione dei criteri previsti nel Decreto Criteri, il quale come è noto, ai fini della determinazione del VIR, trova applicazione solo in via residuale laddove già tra le parti non vi siano accordi contrattuali.

Tanto più dovendosi considerare che per il Legislatore è del tutto normale (o meglio è addirittura fisiologico) che il ricorso a tali due differenti parametri porti a risultati tra loro diversi in quanto ***“il valore di rimborso (cioè il VIR, n.d.r.) nel primo periodo ... è in genere maggiore del valore della rete riconosciuto dalla regolazione tariffaria (cioè la RAB, n.d.r.), in quanto il primo è il valore industriale dell'impianto mentre il secondo è un valore basato solo sui costi storici degli investimenti effettuati”*** definito con finalità tariffarie (così si è espresso il Consiglio di Stato in sede consultiva per gli atti normativi, 28.9.2011 n. 3598, nel commentare la bozza del c.d. Decreto Criteri).

Inutile aggiungere che una simile proposta, ove mai venisse recepita in delibera, sarebbe altresì foriera di generare rapporti conflittuali tra Enti e concessionari, **a)** sia laddove induce i primi ad approvare solo VIR con uno scostamento inferiore al 25% del livello della RAB per evitare la misura afflittiva dell'introduzione della componente tariffaria comunale, e ciò anche, eventualmente, in difformità alle pattuizioni contrattuali vigenti tra le parti, ponendo tali soggetti in conflitto con i concessionari che, proprio in applicazione delle pattuizioni anzidette, hanno interesse, invece, a valorizzare al meglio i propri asset, **b)** sia laddove parrebbe indurre i Comuni a non rispettare impegni contrattualmente già assunti con i gestori uscenti in tema di determinazione del VIR, determinando così, anche in tal caso, il crearsi di vasti fronti di contenzioso tra concedenti e concessionari.

# ALLEGATO (VD PAR. 17.16)

